

**COMUNE DI LOIANO**  
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

N. 62

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013**

L'anno 2013, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00 in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SI
2) BALDASSARRI LUCA	SI
3) PUCCI LUCIA	SI
4) ZANOTTI DAVIDE	NO
5) MENETTI VALERIO	SI
6) GAMBERINI PAOLO	SI
7) TEDESCHI ROBERTA	SI
8) CARPANI PATRIZIA	NO
9) BALDINI GIANNINO	SI
10) DALL'OMO MIRKO	NO
11) NANNI ROBERTO	SI
12) MENETTI DOMENICA	SI
13) DINI ENRICO	SI
14) MILANI IVAN	SI
15) MEZZINI ELENA	NO
16) REGAZZI SONIA	SI
17) BUGANÈ RICCARDO	SI

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **MENETTI VALERIO, NANNI ROBERTO, MILANI IVAN.**

# COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL  
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 20/11/2013

IL RESPONSABILE DI AREA  
(f.to ROSSETTI CINZIA)

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 20/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(f.to ROSSETTI CINZIA)

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013**

Lascia la seduta il consigliere Carpani per giustificato motivo.  
Presenti 13 consiglieri.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 14, comma 14, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- ai sensi dell'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

- per il solo anno 2013 in materia di TARES, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'art 10 comma 2 del D.L. n. 35 del 08/07/2013 ha fra l'altro previsto che:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo siano stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, verranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato sia riservata allo Stato e sia versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- i comuni non possano aumentare la maggiorazione standard di cui al punto precedente;

#### **RICHIAMATI:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2013 con la quale sono stati approvati il numero e la scadenza della rate TARES anno 2013;
- il Regolamento Comunale disciplinante il TARES, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2013;
- il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/05/2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2013 con la quale sono state approvate la tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 12/09/2013 con la quale è stata modificata la delibera n. 24/2013 a seguito del riscontro di un errore formale nella stessa;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2013 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013;
- l'art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito con L. n. 124/2013, il quale al comma 1 prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali sia ulteriormente differito al 30 novembre 2013;
- la risoluzione del n. 1/DF del 2/05/2011 nella quale, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, si rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, sia comunque possibile procedere alla variazione delle aliquote, facendo seguire una variazione di bilancio se le modifiche tariffarie hanno comportato una modifica dei valori definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che:

- anche a causa delle continue modifiche normative, le funzionalità del software gestionale TARES sono state implementate completamente solo in quest'ultimo periodo;
- la proiezione del ruolo TARES ora effettuata mediante il software in dotazione, ha evidenziato che le tariffe approvate non consentirebbero di conseguire la copertura integrale dei costi del servizio;

**DATO ATTO** che:

- in base all'art. 14 comma 11 del D.L. 201/2011 la percentuale di copertura del TARES deve essere pari al 100%;
- qualora in sede di consuntivo annuale dei costi del servizio erogato si accerti la mancata piena copertura dei costi dell'anno precedente, la differenza dovrà essere recuperata imputando i maggiori costi al Piano Finanziario dell'anno successivo;

**RITENUTO** tuttavia non opportuna l'imputazione dello scostamento rilevato al Piano Finanziario 2014, trattandosi di un importo piuttosto rilevante (pari a circa il 10% dei costi complessivi) che porterebbe un notevole inasprimento tariffario;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla riapprovazione delle tariffe TARES anno 2013 al fine di ottenere la copertura integrale del costo del servizio;

**VISTA** la presente proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, redatta sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa del 0,83%, pari alla percentuale di incremento della raccolta differenziata anno 2012 rispetto all'anno 2011 (anno 2011: 40,92%, anno 2012: 41,26%);
- dal costo da ricoprire derivante dal PEF è stato sottratto il contributo MUIR 2013 previsto per rimborso TARES scuole (€ 2.095,32, stesso valore riconosciuto nel 2012 ai fini TARSU);
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui agli allegati 1, 2 e 3 del regolamento TARES secondo i seguenti criteri:
  - ✦ Kb: valore pari al valore medio indicato nell'allegato 1 regolamento TARES;
  - ✦ Kc: categorie 16, 17 e 20: valore minimo indicato nell'allegato 2 regolamento TARES;  
altre categorie: valore minimo maggiorato dell'80% della differenza fra il valore massimo e minimo indicato nell'allegato 2 regolamento TARES;
  - ✦ Kd: categorie 16, 17 e 20: valore minimo indicato nell'allegato 3 regolamento TARES;  
altre categorie: valore minimo maggiorato dell'80% della differenza fra il valore massimo e minimo indicato nell'allegato 3 regolamento TARES;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21/11/2013;

**VISTI:**

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Dini, Buganè, Regazzi, Milani) resi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- 1) di annullare le delibere di Consiglio Comunale n. 24/2013 e n. 40/2013;
- 2) di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

**A) Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,723	44,85
2 componenti	0,843	89,70
3 componenti	0,929	112,13
4 componenti	0,998	145,77
5 componenti	1,067	179,41
6 o più componenti	1,118	207,44

**B) Utenze non domestiche**

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,563	0,554
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,923	0,905
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,694	0,679
4	Esposizioni, autosaloni	0,482	0,477

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 26/11/2013

5	Alberghi con ristorante	1,525	1,499
6	Alberghi senza ristorante	1,059	1,042
7	Case di cura e riposo	1,181	1,158
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,317	1,296
9	Banche ed istituti di credito	0,685	0,674
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,267	1,244
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,706	1,673
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,164	1,139
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,327	1,298
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,971	0,956
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,172	1,147
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,775	5,662
17	Bar, caffè, pasticceria	4,343	4,256
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,692	2,644
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,859	2,804
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,230	7,096
21	Discoteche, night club	1,814	1,780

**C) Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

2) di dare atto che per l'anno 2013 la maggiorazione per i servizi indivisibili è pari a 0,30 euro per metro quadrato ed è riservata allo Stato;

3) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia.

**Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Dini, Baganè, ragazzi, Milani), la presente deliberazione viene dichiarata**



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 26/11/2013

**immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti;**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina)

\*\*\*\*\*  
Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;  
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 05 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

\*\*\*\*\*  
Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Rag. Forlani Barbara

\*\*\*\*\*  
• La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 05 dicembre 2013 al 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.  
• La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/12/2013  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)  
 essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 15/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

\*\*\*\*\*